



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2063**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia

Il giorno **29 Novembre 2014** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Lo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'Accordo di Milano del novembre 2009, all'art. 79, nel definire le modalità per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Provincia ha previsto che la stessa concordi con il Ministro dell'economia e delle Finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il medesimo articolo ha attribuito alla Provincia la competenza esclusiva in ordine alla definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alle funzioni di coordinamento della finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. Il citato art. 79 dispone, conseguentemente, che non trovano applicazione le misure afferenti gli obblighi del patto di stabilità interno adottate per gli altri enti nel restante territorio nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di ordinamento civile.

Corrispondentemente viene riconosciuto alla Provincia anche il compito di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti e soggetti.

Il "Patto di garanzia" siglato lo scorso 15 ottobre tra la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia di Trento, la Provincia di Bolzano e lo Stato, che verrà recepito nell'ambito della legge di stabilità per il 2015 attraverso una modifica allo Statuto di autonomia, conferma tale impostazione.

Alla luce di quanto sopra risulta quindi imprescindibile l'adozione da parte della Provincia di direttive alle agenzie e agli enti strumentali che declinino gli obblighi relativi al patto di stabilità interno.

Peraltro le direttive rappresentano anche lo strumento attraverso il quale la Provincia responsabilizza gli enti strumentali in ordine al conseguimento degli obiettivi delle manovre finanziarie provinciali. Riguardo a tale aspetto, con la manovra 2015 recentemente varata, la Giunta provinciale ha definito una strategia volta a favorire un processo di cambiamento del sistema economico locale che sia in grado di favorire una ripresa sostenibile e duratura, garantendo comunque la stabilità sociale. Tale strategia rende indispensabile finalizzare adeguati volumi di risorse per le aree strategiche individuate dal nuovo Programma di sviluppo provinciale. In un quadro caratterizzato da un ridimensionamento strutturale della finanza provinciale, il conseguimento di tale obiettivo richiede di porre in essere azioni incisive sui livelli e sulle dinamiche della spesa, con particolare riferimento a quella di parte corrente, al fine di salvaguardare adeguati volumi di risorse da destinare a nuovi investimenti. Le direttive nei confronti degli enti strumentali devono quindi perseguire tale obiettivo.

Si segnala come nel corso degli anni la Provincia si è dotata di un consolidato sistema di responsabilizzazione degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale in ordine al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Provincia stessa.

Con specifico riferimento alle agenzie e agli enti strumentali a livello normativo il sistema trova definizione, oltre che nell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che ha disposto l'emanazione da parte della

Giunta provinciale di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. 3/2006, anche nell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e, per le società, nell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, che prevedono:

- la possibilità di emanare agli enti pubblici strumentali (ivi inclusa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari disciplinata dalla L.P. 16/2010 e le istituzioni scolastiche e formative disciplinate dalla L.P. 5/2006) e alle agenzie della Provincia direttive per la formazione dei bilanci di previsione, volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio e a contenere la spesa corrente;
- la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo", in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel suo ruolo di "capogruppo", e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno;
- la possibilità di emanare direttive nei confronti delle fondazioni della Provincia volte a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno.

Ulteriori disposizioni prevedono l'emanazione da parte della Giunta provinciale di direttive agli enti strumentali in materia di dotazioni e di spesa per il personale, che per il triennio 2014-2016 sono state emanate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 di data 8 settembre 2014.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione:

- delle direttive per la definizione dei bilanci 2015-2017 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia (allegato A)
- delle direttive per l'impostazione del bilancio per l'anno 2015 delle Fondazioni della Provincia (allegato B),
- di direttive alle società controllate dalla Provincia in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale 17 aprile 2014 n. 588 (allegato C).

Con il presente provvedimento si provvede altresì a dare attuazione a quanto previsto all'art. 3, comma 2bis, lettera b) della L.P. n. 10/2012 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) con riferimento alla parte relativa al rafforzamento degli interventi di monitoraggio dei controlli interni per la verifica del rispetto degli equilibri economici e finanziari e delle direttive provinciali per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nonché in ordine alla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile, così come previsto dal vigente Piano di miglioramento della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la verifica del rispetto degli equilibri economici e finanziari e delle direttive provinciali per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di espletamento sono contenute negli allegati A), B) e C) riferiti rispettivamente alle agenzie e agli enti pubblici strumentali, alle fondazioni e alle società. Le direttive afferenti il rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria e contabile sono riportate nell'allegato D). Queste ultime sono volte prima di tutto a garantire una organizzazione interna dei soggetti interessati informata ai principi di separazione

delle competenze e delle responsabilità e in secondo luogo a responsabilizzare i soggetti in esame in ordine all'attivazione di adeguate forme di controllo interno.

Si propone invece di rinviare le valutazioni in ordine all'opportunità di attivare un sistema di controllo di gestione all'interno delle agenzie e degli enti strumentali ad avvenuta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci. Tali disposizioni prevedono infatti anche l'adozione da parte di tutti gli enti della contabilità economico-patrimoniale (pur in affiancamento della contabilità finanziaria) e l'adozione di nuovi strumenti di programmazione, gestione e consuntivazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per la definizione dei bilanci 2015-2017 degli enti pubblici strumentali e delle agenzie della Provincia di cui all'allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio delle fondazioni per l'anno 2015 di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato C) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le direttive di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 588/2014, così come modificata dalla deliberazione 1551/2014;
- 4) di approvare le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia afferenti il rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria e contabile di cui all'allegato D) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

CDG

DIRETTIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE DELLE FONDAZIONI PER L'ANNO 2015

Le Fondazioni della Provincia interessate dalle presenti direttive sono le seguenti.

Le Fondazioni della Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Fondazione Edmund Mach,
- Fondazione Bruno Kessler,
- Fondazione Accademia della Montagna,
- Fondazione Museo storico,
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi,
- Fondazione Franco Demarchi.

Le Fondazioni della Provincia sono tenute ad assicurare il rispetto degli impegni già assunti nell'ambito degli Accordi di programma vigenti nonché a rispettare le seguenti direttive.

Fermo restando che le fondazioni iscrivono nei bilanci un volume di trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia, al fine di concorrere al processo di contenimento e razionalizzazione delle spese le stesse sono tenute ad impostare i propri bilanci 2015 garantendo:

- a) una riduzione di almeno il 2% dei costi di funzionamento della fondazione (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività istituzionale quale, ad esempio l'attività di ricerca, didattica,...) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte.
- b) con riferimento alla spesa per il personale e collaborazioni, si rinvia a quanto già disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 di data 8 settembre 2014 "Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016". Gli organi di amministrazione delle fondazioni sono tenuti ad applicare quanto previsto dall'articolo 23 del disegno di legge finanziaria provinciale 2015, in materia di riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti delle stesse.
- c) una riduzione delle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990 di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009. In relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge finanziaria provinciale 2015, le fondazioni non possono procedere a conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e a conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Restano fermi gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2015.

- d) una riduzione del 70% rispetto al valore medio del triennio 2008-2010 delle spese di natura discrezionale afferenti le seguenti tipologie: mostre e relativi pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, spese di rappresentanza, ecc., non afferenti l'attività di ricerca e l'attività didattica.
- e) dai limiti definiti ai punti c) e d) restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale della fondazione le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio. Dai predetti limiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione europea.
- f) Con riferimento alla Fondazione Franco Demarchi, tenuto conto della recente costituzione e della conseguente impossibilità di disporre di dati contabili di confronto relativi agli esercizi precedenti, si dispone che la stessa nella definizione del bilancio previsionale per l'anno 2015 dovrà informare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità prevedendo le spese strettamente necessarie al conseguimento dell'attività istituzionale.

Inoltre le Fondazioni:

- g) in sede di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi le fondazioni applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 di data 23 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006.
- h) Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013 e dall'articolo 23 del disegno di legge finanziaria per il 2015, per l'anno 2015 possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività della fondazione previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra queste e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013. In particolare le fondazioni perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.
- i) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013 e dall'articolo 23 del disegno di legge finanziaria per il 2015, per l'anno 2015 la spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.

Nel caso in cui la fondazione nel triennio 2010-2012 non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive, può procedere ad effettuare gli acquisti nei limiti di quelli necessari al funzionamento dell'ente secondo criteri di essenzialità e sobrietà.

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture " i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

1) Per quanto attiene all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi:

1) al fine di garantire una razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e di servizi, oltre che di appalto di lavori pubblici, la Provincia, ai sensi dell'articolo 39 bis della L.P. n. 3/2006, ha istituito l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti che opera quale centrale di committenza provinciale della quale le fondazioni devono avvalersi secondo le modalità previste nella carta dei servizi dell'Agenzia, nei limiti di quanto previsto nel programma di attività della stessa nonché sulla base di eventuali criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A tale fine l'Agenzia provinciale per gli appalti può avvalersi del personale delle fondazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le fondazioni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.

2) In relazione a quanto disposto dall'articolo 40 del disegno di legge finanziaria 2015, l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, in qualità di centrale di acquisto e soggetto aggregatore, provvede ad attivare forme di approvvigionamento centralizzate e aggregate per tipologie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, individuate con deliberazione della Giunta provinciale, per le quali avrà la necessità di pianificare i quantitativi di fabbisogno. In tale aspetto ciascuna fondazione ha l'obbligo, per i beni e servizi omogenei individuati, di fornire, secondo le modalità e con la procedura che saranno individuate, l'analisi dei propri fabbisogni.

Per le categorie diverse da quelle individuate dalla Giunta provinciale o per i beni e servizi per i quali non sono state attivate forme di acquisto aggregate, le fondazioni provvedono all'acquisizione utilizzando il MEPAT (mercato elettronico provinciale). Qualora i beni e servizi non siano presenti sul MEPAT, le fondazioni provvedono all'acquisizione utilizzando il MEPA gestito da Consip. Qualora i beni e servizi non siano presenti neanche sul MEPA, le fondazioni ricorrono a procedure concorrenziali di scelta del contraente.

Ulteriori disposizioni

a) Le Fondazioni adottano altresì le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del

Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia per le Opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti.

- b) Le Fondazioni provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014.

Indicazioni generali riferite in particolare al monitoraggio circa il rispetto delle direttive e degli equilibri economico-finanziari

Lo Statuto di autonomia, attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle fondazioni gli specifici obiettivi il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione.

- I bilanci di previsione delle fondazioni devono risultare conformi alle presenti direttive. Nella relazione al bilancio previsionale il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive. Unitamente ai programmi di attività previsti nell'ambito degli accordi di programma, le fondazioni trasmettono alla Provincia il bilancio di previsione redatto secondo le direttive di cui al presente allegato accompagnato dalla relazione del collegio sindacale.
- La conformità dei bilanci di previsione alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede approvazione anche in sede di eventuali ulteriori variazioni/revisioni.
- Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle fondazioni in ordine al rispetto delle presenti direttive, è demandato ai collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio d'esercizio il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.
- Nelle relazioni ai bilanci di esercizio dovrà essere altresì data evidenza del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani di miglioramento come aggiornati. Le fondazioni della ricerca dovranno in particolare dare evidenza del raggiungimento delle indicazioni di policy elaborate dallo specifico tavolo STAR designato dalla Giunta provinciale con delibera 1590/2012 con riferimento all'intero sistema della ricerca trentino. Le medesime fondazioni dovranno altresì dare evidenza del progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano per la condivisione delle funzioni comuni previsto dalla delibera 1551 del 2014. Resta ferma la vincolatività per le fondazioni dell'implementazione degli interventi di carattere trasversale previsti dal piano di miglioramento dell'amministrazione provinciale, come già indicati nella deliberazione n. 588/2014 e che potranno essere ulteriormente integrati con comunicazione da parte della Provincia.
- Nel corso dell'anno le fondazioni provvedono al monitoraggio della situazione economico-finanziaria e del rispetto delle presenti direttive. In particolare, le fondazioni devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e

finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

La verifica è trasmessa alla Provincia - ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro i 30 giorni successivi.

- Entro lo stesso termine le fondazioni trasmettono alle strutture provinciali di riferimento, una sintetica relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma alla data del 30 giugno.
- Le fondazioni sono tenute a fornire i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richieste dalle strutture provinciali competenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

Le Fondazioni della ricerca adottano atti di indirizzo nei confronti dei soggetti che, tramite l'Accordo di programma con la Fondazione, ricevono finanziamenti provinciali per l'estensione agli stessi dei principi e delle indicazioni delle presenti direttive.

Si conferma quanto già previsto dalla deliberazione n. 1551 del 2014 la quale prevede che le fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.